

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 2384

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STORCHI, PENAZZATO, REPOSSI, BUTTÈ, VALANDRO GIGLIOLA, DE MARZI

Annunziata il 12 luglio 1956

## Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'ultimo provvedimento legislativo per il miglioramento, su un piano generale, delle prestazioni economiche nel settore dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria, è la legge 11 gennaio 1952, n. 33. Questa legge stabilì, per i singoli miglioramenti concessi, decorrenze retroattive, risalenti anche al 1° luglio 1950, cosicchè le prestazioni in parola sono rimaste invariate da oltre un quinquennio.

Nel frattempo il costo della vita è aumentato e sono anche aumentate le medie salariali, di modo che le prestazioni assicurative non corrispondono più ai valori ad esse attribuiti. L'I. N. A. I. L. per le categorie da esso assistite, è andato incontro alle nuove esigenze con provvedimenti discrezionali, che hanno dato prova della sua sensibilità. Ma pure si rende necessario ed urgente adottare, in via legislativa, altri provvedimenti atti a ristabilire l'equilibrio, pur mantenendone la portata nei limiti consentiti dalla attuale situazione finanziaria.

Con la presente proposta di legge, si intende appunto recare un sensibile miglioramento alle prestazioni economiche spettanti, in caso di infortunio e di malattia professionale, ai lavoratori dell'industria.

I miglioramenti riguardano l'entità delle prestazioni per inabilità temporanea asso-

luta e quelle per inabilità permanente o per morte.

Riguardo alle *prestazioni per inabilità temporanea assoluta*, va anzitutto rilevato che non si vuole soltanto aumentare la loro misura percentuale rispetto alla retribuzione giornaliera del lavoratore infortunato o tecnico, ma anche e soprattutto — introducendo un principio assolutamente nuovo nella legislazione italiana di protezione sociale — concedere una più intensa assistenza economica nei casi in cui la inabilità temporanea superi un determinato limite di durata quando cioè, a mano a mano che si prolunga l'assenza dal lavoro, sempre maggiore diventa il danno prodotto dal cessato guadagno.

Tanto più opportuna ed equa appare la riforma che si propone quando si tenga presente che dal novantesimo giorno di assenza dal lavoro viene a cessare la corresponsione degli assegni familiari. Di conseguenza, per il lavoratore infortunato che debba restare lontano dal lavoro oltre tale termine, alla perdita di parte del salario si aggiunge quella degli assegni familiari.

Sempre a proposito delle prestazioni economiche per inabilità temporanea assoluta, si propone che, per i casi di malattia professionale, il periodo di carenza sia ridotto da nove a tre giorni, come è per i casi di infortunio. Si elimina così una disparità di trat-

tamento che, allo stato, non ha più nessuna ragione di sussistere e si accoglie un voto più volte espresso, anche in sede parlamentare.

In merito alle prestazioni per *inabilità permanente* e per *morte* è prevista, in primo luogo, l'elevazione di un terzo dei limiti salariali minimi e massimi stabiliti per la liquidazione delle rendite, onde portarli ad un livello più aderente alla attuale situazione retributiva.

È previsto poi l'aumento della misura degli *assegni speciali corrisposti una volta tanto ai superstiti* dei lavoratori deceduti a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale. Si tratta qui di tradurre in precetto legislativo la concessione già fatta in via amministrativa dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il quale, sin dal 1° maggio 1954, aveva disposto una notevole integrazione degli assegni in questione. Dal 1° maggio di quest'anno l'I. N. A. I. L. ha proceduto ad una revisione delle integrazioni concesse, aumentandole sensibilmente in modo che questa prestazione rappresenta un mezzo veramente valido per aiutare i nuclei familiari, colpiti dalla scomparsa di quello che generalmente ne è l'unico valido sostegno, ad affrontare l'iniziale squilibrio che a tale perdita consegue.

\* \* \*

Il provvedimento proposto consta di quattro articoli i quali sono destinati a sostituire quelle parti del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, che trattano la materia, in modo che ne risultino un testo chiaro e quindi di facile interpretazione.

L'articolo 1 stabilisce che il primo e il secondo comma dell'articolo 23 del regio decreto 17 agosto 1935 siano sostituiti da tre commi.

Nel primo di essi si dispone che la indennità per inabilità temporanea sia corrisposta nella misura del *sessanta per cento della retribuzione giornaliera* calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42.

Per intendere la portata della nuova disposizione bisogna tener presente che secondo il sistema in vigore, la indennità per inabilità temporanea è pari a due terzi di trecento trecentosessantesimi della retribuzione giornaliera, onde il suo importo rappresenta il 55,55 per cento della retribuzione effettiva.

Con il nuovo testo invece, abolendosi il riferimento ai trecento trecentosessantesimi,

la indennità risulterà pari al 60 per cento effettivo della retribuzione.

Il secondo comma dell'articolo 1 riduce il periodo di carenza assoluta per l'inabilità temporanea derivata da malattia professionale *da nove a tre giorni* come per gli infortuni, disponendo che la indennità decorra dal quarto giorno successivo a quello nel quale ha avuto inizio la inabilità assoluta al lavoro e non più dal decimo giorno come è previsto nella norma vigente.

Il terzo comma dello stesso articolo 1 stabilisce che nei casi in cui la durata della inabilità temporanea superi il novantesimo giorno da quello dell'infortunio (o da quello dell'inizio della malattia professionale), la misura della indennità sia elevata *dal sessanta al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera*: un aumento quindi di quasi il venti per cento (per la esattezza 19,45 per cento) nei confronti dell'attuale 55,55 per cento.

Con questo comma si attua il principio, innanzi accennato, del maggiore indennizzo al maggiore danno.

Per poter meglio valutare il contenuto economico delle proposte formulate possiamo ipotizzare un operaio che lavori tutto un anno. Egli in effetti lavora e guadagna per trecento giorni (durata media teorica dell'anno lavorativo), ma deve vivere con il suo guadagno trecentosessantacinque giorni. Perciò se la sua retribuzione è di mille lire al giorno, egli dispone quotidianamente (compresi i giorni festivi) di lire 821, somma che egli perderebbe se si infortunasse. Allo stato attuale egli riceverebbe tutti i giorni (lavorativi o no) come indennità lire 555,55, mentre con il provvedimento che si propone avrebbe, sempre tutti i giorni, una indennità di lire 600 e dal novantunesimo giorno l'indennità salirebbe a lire 750.

L'articolo 2 sostituisce il penultimo comma dell'articolo 27 con due nuovi commi, codificando, come si è detto, una concessione già fatta sul piano amministrativo. Nel primo di detti commi, gli assegni concessi una volta tanto per i casi di morte sono aumentati, a seconda della categoria dei destinatari, da lire 40.000 a lire 140.000, da lire 50.000 a lire 250.000 e da lire 60.000 a lire 160.000 e a lire 260.000. Nel secondo comma si dispone che tali assegni siano integrati da *quote aggiuntive in rapporto alla composizione dei nuclei familiari superstiti*. Di particolare rilievo è il fatto che in detti nuclei familiari sono stati considerati gli ascendenti a carico del defunto — pur esclusi dal diritto a rendita

per la presenza del coniuge e dei figli superstiti sancita dallo stesso articolo 27 — mirandosi in questa forma di primo aiuto a tenere presenti concrete e frequenti situazioni familiari. Di modo che, in caso di sopravvivenza del coniuge, due ascendenti e cinque figli, l'importo dell'assegno sale a lire 550.000.

L'articolo 3 apporta due modificazioni al vigente testo dell'articolo 39.

Con la lettera a) i limiti minimo e massimo della retribuzione annua sono portati da lire 135.000 e lire 300.000, rispettivamente, a lire 180.000 e lire 400.000 allo scopo di renderli più adeguati alle attuali medie salariali.

Con la lettera b) si dispone l'abolizione, nell'ultimo comma, del riferimento ai trecento trecentosessantesimi, di cui già in precedenza si è detto. Questa abolizione ha lo scopo, oltre che di rendere operante l'aumento che si propone per la indennità giornaliera, anche di rendere più semplice e comprensibile il calcolo relativo.

L'articolo 4 fissa la decorrenza dei benefici proposti, al primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne gli oneri per i miglioramenti proposti, occorre premettere che una parte di essi (600 milioni di lire), riferentisi a prestazioni già concesse dalla I. N. A. I. L. sul piano amministrativo (assegni di morte), ha già la propria copertura nel bilancio dell'I. N. A. I. L. stesso.

Gli altri oneri possono calcolarsi nella misura approssimativa di 1.740 milioni di lire annui, così suddivisi:

lire 500 milioni per i miglioramenti in materia di rendite (con un corrispondente valore capitale di 5.150 milioni);

lire 1.220 milioni per i miglioramenti in materia di indennità per inabilità temporanea, dei quali 895 per l'aumento al 60 per cento e 325 per l'aumento al 75 per cento;

lire 20 milioni per la riduzione del periodo di carenza in materia di malattie professionali.

La entità di questi oneri, pur rilevante, non può trattenere dall'adottare misure che si ritengono assolutamente indispensabili e pertanto i proponenti confidano nella loro sollecita approvazione da parte del Parlamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 23 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sono sostituiti dai seguenti:

« A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio e fino a quando dura l'inabilità assoluta che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro è corrisposta all'infortunato stesso una indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42.

Per le malattie professionali l'indennità decorre dal quarto giorno successivo a quello nel quale, a causa della malattia, ha avuto inizio l'inabilità assoluta al lavoro.

Ove la durata dell'inabilità, di cui ai commi precedenti, si prolunghi al novantesimo giorno continuativo, la misura della indennità giornaliera è elevata a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera sempre calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42 ».

## ART. 2.

Il terz'ultimo comma dell'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è sostituito dai seguenti:

« Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno alla vedova e al vedovo ancorché abile al lavoro, fermo peraltro il disposto del terzo comma del n. 1, o, in mancanza, ai figli, o in mancanza di questi, agli ascendenti. Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno potrà essere corrisposto ad altre persone della famiglia del defunto che dimostrino di avere sostenuto spese particolari in occasione della morte del lavoratore. L'importo dell'assegno è di:

a) lire duecentocinquantamila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli aventi requisiti di cui al n. 2 del presente articolo;

b) lire duecentosessantamila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i detti requisiti;

c) lire centosessantamila in caso di sopravvivenza di soli figli aventi i detti requisiti;

d) lire centoquarantamila negli altri casi.

Gli assegni di cui alle lettere a), b), e c) sono aumentati di lire cinquantamila per

ogni ascendente, sino al massimo di due, vivente a carico del defunto;

gli assegni di cui alle lettere *b*) e *c*) sono aumentati, rispettivamente, di lire trentottomila e cinquantamila per ogni figlio avente diritto, fino al massimo di cinque;

l'assegno di cui alla lettera *d*) è aumentato per ogni ascendente, fino al massimo di due, di lire centomila se vivente a carico del defunto, e di lire cinquantamila se non a carico del defunto ».

#### ART. 3.

All'articolo 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo di lire centotrentacinquemila fino ad un massimo di lire trecentomila », con le quali inizia il terzo comma, sono sostituite dalle seguenti: « In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo di lire centottantamila fino ad un massimo di lire quattrocentomila »;

b) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea la retribuzione da assumere come base è uguale alla retribuzione giornaliera che si ottiene col procedimento di cui all'ultima parte del secondo comma del presente articolo, calcolando, però, il guadagno medio orario degli ultimi quindici giorni precedenti quello dell'infortunio ».

#### ART. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano ai casi di infortunio che avranno luogo o di malattie professionali che si manifesteranno dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.